



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1289 del 02/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA ANNI 2020-2027.CUP G92J20001100003 CIG 83101443C5. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO ISTITUTI CAVAZZI SORBELLI DI PAVULLO MORANTE DI SASSUOLO E BAROZZI E CATTANEO DI MODENA- CAT. OG11 IMPRESA BIUNDO SRLS..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08/05/2020 si approvava il progetto relativo al servizio in oggetto per l'importo a base d'appalto di 20.441.418,38 che veniva affidato, in esito a procedura aperta con Determinazioni Dirigenziali n. 1402 del 21/10/2020 e n.1588 del 19/11/2020, al RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in Reggio Emilia via Rochdale n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323) - TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i. 03333440406) - RTP STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i. 03910211006) - STUDIO NEOS SRL (c.f. e p.i. 02013840448) (mandanti), per un importo contrattuale netto di € 18.100.921,38, di cui € 18.062.846,56 per il servizio ed € 38.074,82 per oneri della sicurezza .

Con verbale sottoscritto in data 12/11/2020, si stabiliva l'avvio dell'esecuzione parziale del servizio e in particolare si dava avvio alle attività considerate essenziali con decorrenza il giorno 16/11/2020.

Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato avviato definitivamente in data 29/01/2021 sotto le riserve di legge. Il verbale di avvio definitivo è stato protocollato in data 10/03/2021 con n. 7691.

Con Determinazione Dirigenziale n. 993 del 05/07/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi a vari interventi obbligatori di manutenzione e ad ulteriori interventi facoltativi rivolti al risparmio energetico offerti dalla ditta appaltatrice in sede di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 1083 del 21/07/2021 si prendeva atto della costituzione da parte del RTI aggiudicatario della società consortile La Ghirlandina scarl per la gestione del contratto di appalto in oggetto e della delegazione di pagamento nei confronti della Provincia di Modena a favore della succitata società consortile e della nuova denominazione sociale della mandante Neos in STUDIO NEOS SRL

In data 11/08/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 25518 di pari data a termini della quale l'impresa **COOPSERVICE S. COOP. P.A.**, quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha chiesto, in nome e per conto della mandante **KINEO ENERGY E FACILITY SRL** l'autorizzazione al subappalto all'impresa **BIUNDO SRLS** con sede in Gela (CL), via Venezia n. 93 Cod. Fisc. e P.IVA 02001760855 per lavori di adeguamento impianti per efficientamento energetico rientranti nella categoria OG11 per

un importo totale di € 24.920,00 I.V.A. esclusa, di cui € 747,60 per oneri relativi alla sicurezza così suddivisi :

1) lavori presso l'istituto Cavazzi Sorbelli di Pavullo relativi alla sostituzione valvole termostatiche per un importo di 3.919,04 di cui € 117,57 per oneri di sicurezza rientranti fra gli interventi c.d. obbligatori;

2) lavori presso istituto E. Morante di Sassuolo consistenti in sostituzione valvole termostatiche per € 4.046,84 di cui € 121,40 per oneri di sicurezza (c.d. lavori opzionali offerti quali migliorie in sede di gara)

3) lavori presso istituto Barozzi di Modena consistenti in sostituzione valvole termostatiche per €9.414,22 di cui € 282,43 per oneri di sicurezza (c.d. lavori opzionali offerti quali migliorie in sede di gara)

4) lavori presso istituto Cattaneo di Modena per € 7.539,90 di cui € 226,20 per oneri di sicurezza (c.d. lavori opzionali offerti quali migliorie in sede di gara).

Relativamente ai lavori c..d. opzionali dei punti 2), 3) e 4) ,si da atto che la presente autorizzazione non comporta alcun impegno ed onere finanziario da parte dell'ente in quanto il pagamento degli stessi rimane di esclusiva competenza del RTI aggiudicatario, trattandosi di migliorie offerte in sede di gara.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Caltanissetta che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nelle sezioni "noli a freddo" e "noli a caldo" con provvedimento del 07/07/2021 valido fino al 06/07/2022.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ☐ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ☐ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ☐ ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione nei limiti ed alle condizioni sopra descritte ;

Precisato che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penali pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dal disciplinare di gara il subappalto non può superare il 40 % dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Per la parte relativa ai c.d. lavori obbligatori tale quota ammonta ad € 284.153,97, pertanto, detratto il presente subappalto di € 3.919,04 di cui al

punto 1) e i precedenti subappalti già autorizzati, rimane a disposizione per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 280.066,66, mentre i lavori compresi ai punti 2),3), 4) della premessa per € 21.000,96 non vengono computati nel predetto limite, come previsto dal contratto in corso di stipulazione.

Si dà atto che l'affidatario del subappalto è qualificato nella relativa categoria per avere eseguito lavori analoghi per un importo adeguato, è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, è in possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lett. C),D) e che la stessa non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Lavori Pubblici Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **COOPSERVICE Soc. Coop. p. A.**, con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, Cod.Fiscale – Partita IVA 00310180351 (capogruppo) e **KINEO ENERGY E FACILITY SRL (C.F.e P.IVA 01160950323)** a subappaltare all'impresa **BIUNDO SRLS con sede in Gela (CL), via Venezia n. 93 Cod. Fisc. e P.IVA 02001760855** i lavori di adeguamento impianti per efficientamento energetico negli istituti Cavazzi Sorbelli di Pavullo, Morante di Sassuolo, Barozzi e Cattaneo di Modena come in premessa specificato, rientranti nella categoria OG11 per un importo totale di € **24.920,00** I.V.A. esclusa di cui € 747,60 per oneri relativi alla sicurezza, come in premessa suddiviso;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS _26394750 del 31/05/2021 valido fino al 28/09/2021;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto ha svolto lavori analoghi nel quinquennio antecedente e possiede adeguata attrezzatura, che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 e che è in possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lett.C),D);

4) di dare atto che l'operatore economico BIUNDO SRLS è iscritto alla c.d. white list della Prefettura di Caltanissetta nei settori “noli a freddo “ e “noli a caldo” con provvedimento del 07/07/2021 valido fino al 06/07/2022;

5) di dare atto che il codice CIG è 83101443C5 e il codice C.U.P. è G92J20001100003;

6) di dare atto che, detratto il presente subappalto, residuano € 283.985,70 nella quota relativa ai c.d. interventi obbligatori;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia;

8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COOPSERVICE Soc. Coop. p. A., alla Ditta subappaltatrice BIUNDO S.R.L, al D.L. e all'Ufficio contabilità ordinaria per quanto di rispettiva competenza;

9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)